SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

52° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 APRILE 1974

Presidenza del Vice Presidente SEGNANA
e del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) » **(917-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 745, 746
CIPELLINI, *relatore alla Commissione* . . . 745
PINNA 745, 746
PUCCI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 746

Discussione e approvazione:

« Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » **(1605)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 735, 737, 740 e *passim*
BACCHI 739
BERGAMASCO 740
CIPELLINI 740
DE LUCA, *relatore alla Commissione* 735, 740, 741
POERIO 737, 741
SEGNANA 740
ZUGNO 738, 741

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

MARANGONI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » (1605) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » (1605), già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Luca di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DE LUCA, *relatore alla Commissione.* Mi scuso in anticipo se la mia esposizione

non sarà molto dettagliata e ciò per tre motivi: prima di tutto perchè in generale cerco sempre di essere sintetico; secondo, perchè soltanto ieri sera ho avuto questo incarico, onorifico per me, di sostituire il relatore designato, senatore Ricci; terzo, perchè, trattandosi di un disegno di legge che da un punto di vista tecnico appare estremamente elaborato, ritengo di potermi limitare ad esporre le sue linee ispiratrici fondamentali senza scendere nei particolari.

Questo disegno di legge, d'iniziativa governativa, ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, dove è stato discusso congiuntamente ad un analogo provvedimento d'iniziativa parlamentare. I due disegni di legge erano sostanzialmente simili, salvo piccoli dettagli, e ciò conferma, quindi, che la disciplina giuridica di queste categorie di invalidi è ormai perfettamente definita, nei vari aspetti delle infermità e delle menomazioni fisiche e che in sostanza il problema in discussione è quello di adeguare il trattamento economico riconosciuto agli invalidi per servizio a quello degli invalidi di guerra.

Infatti per i mutilati per servizio, a partire dal 1948, e precisamente dal decreto luogotenenziale del 26 gennaio 1948, n. 74, sono stati adottati vari provvedimenti che mano a mano hanno esteso anche a questa categoria le provvidenze già concesse ai mutilati di guerra.

Ultima in ordine di tempo è stata la legge 25 febbraio 1971, n. 95 con la quale sono stati estesi agli invalidi per servizio i benefici concessi agli invalidi di guerra con la legge 18 marzo 1968, n. 313. A questo punto, poiche la categoria degli invalidi per servizio e rimasta ferma al dispositivo della legge n 95 del 1971, sopra citata, estensivo della legge numero 313 del 1968, mentre come si ricorderà proprio questa Commissione esaminò ed approvò la legge 28 luglio 1971, n. 585, recante miglioramenti al trattamento dei mutilati di guerra, si è riproposta l'esigenza di estendere anche quest'ultima legge agli invalidi per servizio.

Col presente provvedimento, in sostanza, si intende appunto estendere i benefici della predetta legge n. 585 del 1971 agli invalidi per servizio e ai loro congiunti. Queste brevi premesse mi auguro servano ad inquadrare compiutamente la questione affrontata con il disegno di legge in discussione: si tratta proprio di un trasferimento, quasi di peso, delle provvidenze già accordate ai mutilati di guerra ai mutilati per servizio.

Faccio osservare che per questa ultima categoria si è verificato sempre uno sfasamento temporale nell'estensione dei benefici di cui si tratta, vuoi per l'esistenza di precedenti richieste dei mutilati di guerra, ancora insoddisfatte, vuoi per sopravvenute nuove esigenze, specialmente in ordine all'aumentato costo della vita. Intendo richiamare particolarmente l'attenzione della Commissione proprio su questo ritardo, sempre verificatosi a danno degli invalidi per servizio, per auspicare che esso possa essere evitato per l'avvenire intervenendo tempestivamente con i provvedimenti estensivi ed evitando così ulteriori disagi agli invalidi per servizio. Ritengo, quindi, che questo disegno di legge dovrebbe incontrare il consenso unanime della Commissione, in considerazione della piena legittimità delle aspettative delle categorie interessate.

Procedendo nella mia sintetica esposizione, dirò che il trattamento fondamentale per i mutilati per servizio viene effettuato mediante una classificazione delle mutilazioni e delle infermità, classificazione che viene fatta in base ai parametri tabellari annessi alle leggi 17 marzo 1968, n. 313 e 28 luglio 1971, n. 585. In particolare, la tabella A riguarda lesioni ed infermità che danno diritto a pensioni vitalizie o assegni rinnovabili; la tabella B contempla lesioni ed infermità che dànno diritto ad indennità una volta tanto; la tabella C concerne i militari, ossia raggruppa i sottufficiali e gli ufficiali superiori e generali; la tabella E riguarda i casi di assegni di super-invalidità; la tabella F e quella F1 riguardano i cumuli di infermità; la tabella G riguarda le vedove, gli orfani ed i genitori e collaterali.

Presidenza
del Presidente VIGLIANESI

(*Segue* D E L U C A , *relatore alla Commissione*). Ora, poichè per gli invalidi di guerra, a norma della legge n. 585 del 1971 sono state modificate le tabelle E ed F, con l'articolo 1 di questo disegno di legge si provvede ad apportare analoghe modifiche alle tabelle E ed F per i mutilati per servizio. Inoltre per questi ultimi si provvede ad adeguare gli assegni di super-invalidità sulla scorta di quanto è stato già previsto per gli invalidi di guerra; mentre a mente dell'articolo 5, ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è accordata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. Questa indennità è concessa in misura perfettamente uguale a quanto stabilito a favore dei mutilati di guerra con le leggi più volte richiamate.

Vengono poi migliorati gli assegni d'integrazione per la moglie ed i figli, portati a lire 72.000 annue per la moglie e per ciascun figlio e all'articolo 10 si stabilisce, ed è un aspetto fondamentale del provvedimento, in quali casi e con quale decorrenza i miglioramenti previsti dal presente disegno di legge vengono concessi d'ufficio.

Con l'articolo 12 si provvede poi a disciplinare la materia dell'indennità speciale, tenuto conto della 13ª mensilità. Infine, altra norma fondamentale del provvedimento è l'articolo 14 che riguarda l'onere, valutato in lire 1.500 milioni annui, al quale si fa fronte per gli anni 1973 e 1974, rispettivamente, mediante stanziamenti nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ciascun anno finanziario.

Questo in sintesi il contenuto del disegno di legge, che mi sono sforzato di chiarire nelle sue linee essenziali, riservandomi di ritornare sull'argomento dopo gli interventi degli onorevoli colleghi. Rinnovo l'auspicio che, per questi nostri fratelli colpiti da infermità ed invalidità sia per cause di guerra, sia per cause di servizio, si possa in avvenire procedere con maggiore tempestività e con misure retributive quanto più possibile adeguate all'andamento del costo della vita.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P O E R I O . Signor Presidente, io accetto le conclusioni alle quali è pervenuto il relatore e dichiaro che il nostro sarà un voto favorevole perchè riteniamo che l'*iter* di questo disegno di legge debba concludersi sollecitamente nell'interesse delle categorie in questione. Per la verità storica devo però dire che anche la mia parte politica aveva presentato un disegno di legge, il n. 827, recante come prima firma quella del compagno De Falco, che affronta lo stesso problema e lo pone all'attenzione del Parlamento italiano. Non si è ritenuto opportuno abbinare la discussione del disegno di legge n. 1605 con il n. 827. Non ne facciamo oggetto di formale richiesta in questo momento, comprendendo che la prevalenza debba andare al n. 1605 se vogliamo agevolare una conclusione rapida dell'*iter*, evitando intralci ulteriori. Se dovessimo invece obbedire ad esigenze di parte o a considerazioni di carattere più generale forse saremmo tentati di insistere in una tale richiesta. Ripeto, non lo facciamo.

P R E S I D E N T E . La ringrazio, senatore Poerio. È stata una distrazione nostra.

P O E R I O . Ora, sul provvedimento come tale, ha detto bene il relatore che esso sostanzialmente estende ai titolari di pensioni privilegiate ordinarie alcuni benefici già concessi ai pensionati di guerra dalla legge 18 marzo 1968, n. 313 sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, dalla legge 18 ottobre 1969, n. 751 sulla concessione dell'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruenti di assegno di super-invalidità e ancora dalla legge 28 luglio 1971, n. 585 sulle nuove provvi-

denze in materia di pensioni di guerra. In particolare, come ha già osservato il relatore, l'articolo 1 prevede la sostituzione delle tabelle E ed F annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, che si applicano alle pensioni privilegiate ordinarie, con quelle corrispondenti annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

L'articolo 2 aumenta l'assegno complementare, nella misura già applicata alle pensioni di guerra. L'articolo 3 estende l'assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegni di super-invalidità.

L'articolo 4 ripropone il problema della classificazione delle infermità e recepisce anche le disposizioni già in vigore per le pensioni di guerra dal 27 agosto 1971.

L'articolo 5 aumenta l'indennità per le necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore.

L'articolo 6 aumenta l'integrazione per la moglie e per i figli a carico.

L'articolo 7 detta norme applicative di uno speciale trattamento per le vedove e per gli orfani degli invalidi di prima categoria, deceduti posteriormente al 31 dicembre 1972.

L'articolo 8 equipara il figlio dell'invalido di prima categoria all'orfano del caduto per servizio, anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.

Poi vi è il dispositivo sul modo come le pensioni devono essere pagate, nel senso che si demanda alla Direzione provinciale del Tesoro la competenza per tutti gli adempimenti relativi alle pensioni privilegiate ordinarie.

L'articolo 10 stabilisce la decorrenza delle varie provvidenze.

L'articolo 12 estende l'indennità speciale annua, la cosiddetta tredicesima mensilità, anche agli invalidi dalla seconda all'ottava categoria.

Ora signor Presidente, onorevoli colleghi, è certo che lo spirito e la logica costituzionale suggeriscono parità di trattamento economico per gli invalidi di guerra e per quelli per causa di servizio. Noi riteniamo che, in linea di massima, questo concetto venga recepito dalla normativa in discussione e che esso rappresenti un riconoscimento doveroso verso la categoria degli invalidi per servizio che ha servito la patria allo stesso modo che gli invalidi di guerra. Ora qualsiasi attività lavorativa che l'invalido per servizio svolgesse nella vita civile, presupporrebbe sempre una pensione che l'avvicini alla resa piena dell'attività, ed ecco perchè noi sosteniamo la giustezza delle proposte avanzate, anche se dobbiamo dire che esse non accolgono tutte le esigenze che la categoria aveva a suo tempo fatto presenti. Certamente, se avessimo potuto discutere anche il nostro disegno di legge, sarebbe stata possibile, probabilmente, una valutazione più completa del problema, ma a questo punto invocare ciò significherebbe bloccare l'*iter* del provvedimento. Ripeto, e insisto, non lo facciamo; non lo facciamo nell'interesse della categoria, non lo facciamo perchè comprendiamo che ogni ritardo va a danno della categoria stessa e l'attesa è grande in un momento in cui i bisogni sono molti, soprattutto a seguito del notevole aumento del costo della vita, per categorie che poi sono costrette a vivere a reddito fisso e che non hanno altre entrate se non quelle che provengono o dal rapporto di lavoro che sono riusciti ad ottenere a causa della loro condizione, oppure da altra attività che spesso non è la più adeguata.

Per questi motivi, accogliendo in pieno le proposte del relatore, esprimeremo voto favorevole

Z U G N O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo democristiano è pienamente favorevole a questo provvedimento. Ringrazio il relatore per la illustrazione che ha svolto e debbo dire un grazie anche al collega Poerio per le sue dichiarazioni. In sostanza questo provvedimento non è altro che l'esecuzione di un principio generale che è già stato stabilito dalla legislazione sulle pensioni degli invalidi per servizio. Questo principio generale dice che tutte le norme, anche di natura economica, migliorative dei trattamenti che vengono applicati alle pensioni di guerra debbono essere estese e devono intendersi estese anche ai pensionati invalidi per servizio. Ora indubbiamente quando questa norma fu posta sembrava chiaro che una volta deciso l'aumento delle

pensioni di guerra esso dovesse essere esteso automaticamente, in quanto applicabile s'intende, anche ai vari tipi di pensione degli invalidi per servizio. Senonchè sorse il problema dell'articolo 81 della Costituzione per quanto riguarda la copertura, per cui si rese necessario, magari nella sede delle pensioni di guerra, con un apposito articolo, specificare anche gli importi necessari alla estensione; ma in verità la estensione pura e semplice appare sempre più problematica in quanto se è vero che le pensioni di guerra e le pensioni degli invalidi per servizio hanno una natura e molti principi in comune, è altresì vero che esse persentano particolari caratteristiche, per cui si rende necessario adeguare la legislazione pensionistica di guerra a queste peculiarità delle pensioni degli invalidi per servizio con uno specifico provvedimento.

Ora quello che io lamento in questa sede è che se è vero che è necessario un provvedimento specifico, è altresì vero che dal luglio 1971, quando con la legge n. 585 abbiamo approvato l'aumento delle pensioni di guerra, al 1973, quando è stato presentato questo provvedimento, tant'acqua è passata sotto i ponti e le cose sono state ritardate in modo veramente eccessivo. E l'attuale formulazione dell'articolo 10, che ha eliminato lo scaglionamento temporale nella decorrenza dei benefici previsto nel testo originario del provvedimento, facendoli decorrere tutti, d'ufficio, dal 1° gennaio 1973, è appunto la necessaria conseguenza del lamentato ritardo, in quanto questi miglioramenti arrivano dopo che gli analoghi miglioramenti per le pensioni di guerra sono già stati concessi da lungo tempo.

Non c'è dubbio, quindi, che gli invalidi per servizio perdono qualche cosa e cioè quei miglioramenti che avrebbero dovuto decorrere dal 1° luglio 1971; lo stesso dicasi per quanto riguarda l'articolo 7 relativo alle vedove dei mutilati e invalidi di prima categoria che vengono a perdere, dal 1° luglio 1971 al 31 dicembre 1972, la maggiorazione che dipendeva dal provvedimento di aumento delle pensioni di guerra che, per sua natura e per disposizioni di carattere generale, doveva essere estesa alle pensioni degli invalidi per servizio.

Concludo queste brevi osservazioni invitando il Governo, quando interviene un provvedimento in materia di pensioni di guerra, ad estenderlo rapidamente anche alle pensioni degli invalidi per servizio, senza frapporre inutili indugi.

B A C C H I . Prendo la parola per esprimere l'assenso del mio Gruppo al provvedimento in esame e per sottolineare la esigenza che esso entri in vigore al più presto. Ciò non mi esime però dal fare due osservazioni; una prima di ordine sostanziale ed una seconda di carattere formale e sostanziale nello stesso tempo.

Il principio generale delle pensioni è quello di estendere, anche se in misura minore, ai superstiti, moglie e figli, il trattamento riservato al deceduto, compresi gli emolumenti accessori di ordine perequativo, come è stato già stabilito per gli impiegati dello Stato, ed esclusi quelli integrativi attinenti alla posizione specifica del titolare. Mi riferisco in modo particolare all'articolo 3 dove si prevede un assegno annuo non reversibile. Si tratta, a nostro giudizio, di una incongruenza. L'assegno speciale annuo è un miglioramento essenziale della pensione e dovrebbe quindi avere anche esso carattere di reversibilità. Non facciamo alcuna richiesta di modificazioni in tal senso perchè non è il caso di ritardare ulteriormente l'*iter* del provvedimento, ma non vogliamo che passi sotto silenzio questa che noi consideriamo una grave lacuna.

La seconda osservazione di ordine formale e sostanziale nello stesso tempo, riguarda la copertura finanziaria prevista all'articolo 14. Non comprendiamo infatti come si possa provvedere alla copertura dell'onere derivante dal provvedimento in esame con 1500 milioni che fanno carico ad un bilancio dello Stato che ha già esaurito i suoi effetti.

Infatti nel successivo provvedimento all'ordine del giorno, di cui è relatore il collega Cipellini, è stata eliminata, proprio in considerazione di questo articolo 6, la trasposizione al bilancio 1973 della parte di co-

pertura della quota di partecipazione alla BIRS.

Con queste osservazioni confermo l'assenso del Gruppo del MSI-Destra nazionale al provvedimento in discussione.

S E G N A N A . Associandomi alle considerazioni che sono state fatte dai vari colleghi intervenuti, nell'esprimere il mio voto favorevole, desidero fare una breve considerazione. Con questo provvedimento noi adeguiamo le pensioni degli invalidi per servizio al livello attuale delle pensioni degli invalidi di guerra, che questi ultimi considerano già insufficiente. Varie rivendicazioni infatti sono state avanzate da questa categoria e sono dinanzi al Parlamento, in attesa di essere esaminate, numerose proposte di adeguamento delle pensioni di guerra al minore valore della moneta. Si è ormai ammesso il principio che gli invalidi per servizio debbano essere equiparati *in toto* agli invalidi di guerra; c'è quindi da chiedersi se sia opportuno mantenere in piedi una legislazione diversificata che determina quella rincorsa tra le richieste delle due categorie cui assistiamo continuamente e se non sia invece opportuno che, in seguito, il Parlamento approvi un provvedimento semplicissimo che stabilisca che, a tutti gli effetti di carattere pensionistico, gli invalidi per servizio sono equiparati agli invalidi di guerra e che quindi il trattamento previsto per gli uni è esteso automaticamente anche agli altri. Se si procedesse nella direzione da me indicata eviteremmo anche la continua mobilitazione dell'opinione pubblica e le pressioni nei confronti del Parlamento e del Governo.

P R E S I D E N T E . Dato che le pensioni di guerra rappresentano fortunatamente un fatto temporaneo destinato ad esaurirsi, mentre le pensioni degli invalidi per servizio sono un fenomeno costante, si tratterebbe di adeguare le prime a queste ultime e non viceversa.

C I P E L L I N I . Concordo con le osservazioni fatte dai colleghi intervenuti e con quanto osservato dall'onorevole Presidente. Mentre la categoria degli invalidi di guerra è fortunatamente in diminuzione, quella degli invalidi per servizio è putroppo in continuo aumento, per cui direi quasi che essa prevale come importanza quantitativa sulla prima. C'è da dire però che bisognerà prima o poi rivedere tutta la normativa in materia di pensioni per gli invalidi per servizio e rivederla compiutamente.

Se si vuole introdurre un certo automatismo si dovranno semplificare le procedure e soprattutto unificare gli organi competenti. Oggi per le pensioni di guerra è competente il Ministero del tesoro mentre per le pensioni degli invalidi per servizio la competenza è del Ministero dell'interno. Questo crea delle difficoltà e delle disparità di trattamento, soprattutto una differenza nel tempo delle decisioni.

Per queste considerazioni, riconfermando il voto favorevole del Gruppo socialista, esprimo l'auspicio che si arrivi quanto prima ad unificare la competenza, dando alla materia quella organicità che finora le è mancata e che ha provocato le giuste lamentele della categoria degli invalidi per servizio.

B E R G A M A S C O . Associandomi alle considerazioni fatte dai colleghi intervenuti esprimo l'assenso del Gruppo liberale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D E L U C A , *relatore alla Commissione*. Esprimo innanzitutto un ringraziomento ai colleghi intervenuti; ogni discussione porta sempre nuovi elementi utili anche se il loro utilizzo spesse volte deve essere, come in questa occasione, rimandato nel tempo. Sono lieto che tutti si sono dichiarati d'accordo nell'auspicare che i provvedimenti per i mutilati per servizio siano per lo meno coevi a quelli per gli invalidi di guerra.

Sono d'accordo con l'auspicio espresso dal senatore Cipellini di una unificazione delle varie competenze in materia. Il senatore Bacchi ha fatto una osservazione — l'ha chiama-

ta di sostanza — all'articolo 3 nel senso che, a suo giudizio, l'assegno speciale annuo dovrebbe essere reversibile come tutti gli emolumenti che fanno parte integrante della pensione e non attengono alle qualifiche proprie del mutilato, come potrebbe essere l'indennità di accompagnamento. Sono d'accordo: è una integrazione e dovrebbe essere reversibile.

Z U G N O . Questo non è un assegno perequativo, è un assegno speciale.

D E L U C A , *relatore alla Commissione.* Si tratta di assegno di superinvalidità, che è un'integrazione dell'assegno pensionistico.

P O E R I O . Non solleviamo questioni di principio, altrimenti qui salta tutto il testo: noi abbiamo detto che andiamo all'approvazione « sic et simpliciter ».

D E L U C A , *relatore alla Commissione.* Per quanto si riferisce alle osservazioni di forma, ossia a quella sulla copertura, ritengo che la formula adottata nel provvedimento sia corretta, in quanto se è vero che l'esercizio 1973 è scaduto, è anche vero che si fa riferimento al cosiddetto fondo globale del capitolo 3523 ed a norma di una legge del 1964 le somme non utilizzate in un certo esercizio possono essere utilizzate nell'esercizio seguente. Non si tratta nemmeno di utilizzare i resti del 1974, ma si fa riferimento al 1973. Non vedo quindi che cosa ci sia di non corretto nel dispositivo. Concludendo, rinnovo l'auspicio che la Commissione voglia senz'altro approvare il disegno di legge nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni e infermità, dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle *A*, *B* ed *F 1* annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonchè le tabelle *E* ed *F* annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di più infermità si applicano le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nel testo risultante a seguito delle aggiunte disposte con l'articolo 4 della citata legge 28 luglio 1971, n. 585 ».

(*È approvato*).

Art. 2.

L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è elevato da lire 444.000 a lire 540.000 annue.

(*È approvato*).

Art. 3.

Agli invalidi di 1ª categoria, con e senza assegni di superinvalidità, è concesso un assegno speciale annuo, non riversibile, nelle seguenti misure:

Tabella *E*, lettera *A-bis*, n. 2, comma secondo	L.	720.000
Tabella *E*, lettera *B*	»	540.000
Tabella *E*, lettera *C*	»	336.000
Tabella *E*, lettera *D*	»	252.000
Tabella *E*, lettera *E*	»	210.000
Tabella *E*, lettera *F*	»	168.000
Tabella *E*, lettera *G*	»	151.200
1ª categoria, senza assegno di superinvalidità	»	84.000

(*È approvato*).

Art. 4.

Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione privilegiata ordinaria in base alla tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso è equipa-

rata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.

Agli stessi fini le « Avvertenze alle tabelle *A* e *B* », di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'articolo 8 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:

« Ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è accordata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

Lettera *A*	L.	84.000
Lettera *A-bis*, n. 1	»	72.000
Lettera *A-bis*, n. 2 e n. 3	»	51.500
Lettera *B*	»	45.000
Lettera *C*	»	40.000
Lettera *D*	»	35.000
Lettera *E*	»	30.000
Lettera *F*	»	25.000
Lettera *G*	»	20.000

L'indennità è ridotta, come segue, per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

Lettera *A*	L.	81.000
Lettera *A-bis*, n. 1	»	69.000
Lettera *A-bis*, n. 2 e n. 3	»	48.500
Lettera *B*	»	42.000
Lettera *C*	»	37.000
Lettera *D*	»	32.000
Lettera *E*	»	27.000
Lettera *F*	»	22.000
Lettera *G*	»	17.000

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere *A*, *A-bis*, nn. 1), 2), comma secondo, 3); *B*, nn. 1), 3), 4); *C*; *D*; *E* n. 1) della tabella stessa possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.

In tali ipotesi viene operata sull'importo dell'indennità di cui al presente articolo una riduzione di lire 17.000 per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di lire 20.000 negli altri casi. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere *A*; *A-bis* n. 1), nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali e in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma si considerano soltanto le ammissioni disposte dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra — nell'esercizio dell'attività prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423 — o da altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto che daranno comunicazione delle suddette ammissioni alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione.

Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non è a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento ».

(*È approvato*).

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:

« Il titolare di pensione o assegno privilegiati ordinari di prima categoria ha diritto

di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di lire 72.000 per la moglie convivente;

b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finchè minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile ».

(*È approvato*).

Art. 7.

Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati e invalidi di prima categoria di cui all'articolo 13 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, deceduti posteriormente al 31 dicembre 1972 si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive.

(*È approvato*).

Art. 8.

I figli degli invalidi titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità, sono equiparati agli orfani dei caduti per servizio anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.

(*È approvato*).

Art. 9.

In applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, dell'ultimo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488, e successive modificazioni, la competenza in materia di concessione, sospensione o revoca dell'assegno di incollocamento e dell'assegno di previdenza, è demandata alle direzioni provinciali del Tesoro.

(*È approvato*).

Art. 10.

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione della tabella *E* — lettere *F*) e *G*) — e della tabella *F*, indicate nell'articolo 1 della presente legge sono concessi, d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1973.

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione degli articoli 2, 3 e 5 sono concessi d'ufficio ed hanno decorrenza dal 1° gennaio 1973.

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione dell'articolo 7 sono concessi d'ufficio.

(*È approvato*).

Art. 11.

Per ottenere la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1, primo comma — tabella *E*, lettera *E*), punto 5 — e secondo comma, nonchè le più favorevoli assegnazioni di cui all'articolo 4, i titolari di pensioni o assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare domanda all'amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.

Se la domanda è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici suddetti sono dovuti con decorrenza dal 1° gennaio 1973. Se la domanda è presentata successivamente, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere concessi d'ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

L'aumento di integrazione per la moglie, di lire 72.000 annue, ovvero la sua maggiorazione, di lire 36.000 annue, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 lettera *a*) della pre-

sente legge, sono concessi, con decorrenza dal 1° gennaio 1973 dalle competenti direzioni provinciali del Tesoro, previa dimostrazione della sola convivenza del coniuge. Se la relativa istanza è presentata trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti suddetti sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Per i matrimoni celebrati anteriormente al 1° gennaio 1973 il diritto dell'aumento annuo a titolo di integrazione sorge a partire dalla data predetta; per quelli celebrati successivamente, ma prima della data di entrata in vigore della presente legge, il diritto sorge a partire dalla data di celebrazione del matrimonio. In ogni caso le somme eventualmente già corrisposte per aggiunta di famiglia, a norma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, saranno recuperate.

(*È approvato*).

Art. 12.

L'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 474, modificato con l'articolo 14 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1973, dal seguente:

« A favore di coloro che al 1° dicembre di ogni anno risultino titolari di pensioni o assegno privilegiato ordinario di 1ª categoria è concessa un'indennità speciale annua, non riversibile, pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data suddetta, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.

L'indennità speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante al 1° dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876, spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidità ascritte alle categorie dalla 2ª alla 8ª.

L'indennità di cui al precedente comma è concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, qualora gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare progressiva sul reddito, e, a partire dal 1° gennaio 1974, qualora gli interessati non risultino possessori di un reddito complessivo netto, determinato ai fini della applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a lire 960.000 annue.

L'indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle direzioni provinciali del Tesoro competenti entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi a segnalare tempestivamente alle direzioni provinciali del Tesoro il venir meno delle condizioni richieste.

La domanda di cui sopra è utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione ».

(*È approvato*).

Art. 13.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

(*È approvato*).

Art. 14.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974, valutato in complessive lire 3.000 milioni, si provvede, quanto a lire 1.500 milioni, a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e, quanto a lire 1.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del medesimo capitolo 3523 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) » (917-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Cipellini di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione*. Riferirò brevemente. L'altro ramo del Parlamento ha restituito al Senato il provvedimento semplicemente per il fatto che, mentre il disegno di legge venne approvato da questa 6ª Commissione finanze e tesoro in data 5 dicembre 1973, la VI Commissione della Camera dei deputati l'ha approvato nella seduta del 27 febbraio 1974: perciò, approvandolo nell'anno 1974, ha dovuto apportare all'articolo 6 una modifica e cioè eliminare l'onere, valutato in lire 73.000.000, relativo all'anno finanziario 1973, per cui rimane in piedi soltanto l'onere di lire 140.000.000 che è stato previsto per l'anno finanziario 1974.

Perciò l'articolo 6 risulta così modificato al primo comma:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 140 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Il secondo comma rimane identico.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A . Senza andare a riferire sulla sequenza temporale dei fatti dirò subito che già in altra circostanza, e particolarmente nella seduta del 5 dicembre scorso, se non vado errato, avemmo occasione di soffermarci sull'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Non credo sia questo il momento opportuno per ribadire più in generale le nostre considerazioni sugli aumenti globali e selettivi delle quote del Fondo monetario internazionale. Comunque, ci sia almeno consentito di approfittare di questa ulteriore circostanza, per sottolineare il nostro convincimento secondo il quale sarebbe quanto mai opportuno riconsiderare gli scopi istituzionali della BIRS.

Convinti come siamo che siano intervenuti mutamenti sostanziali nel corso della ricostruzione e dello sviluppo economico nel periodo postbellico, sarebbe quanto mai interessante rivedere meccanismi, metodi e scelte di questo organismo economico internazionale.

Per queste considerazioni e al fine di evitare che l'utilizzazione di questi fondi possa divenire strumento di manovra politica sul piano internazionale, chiediamo alla cortesia dell'onorevole Sottosegretario di acclarare i nostri dubbi mediante un rapporto da fornire alla Commissione sull'impiego dei fondi della BIRS.

Comprendiamo che questo non può avvenire all'istante, ma pensiamo che nel prossimo futuro la Commissione dovrebbe essere messa in grado di valutare compiutamente il ruolo e la funzione di questo organismo internazionale. La nostra richiesta parte dall'ovvia considerazione della necessità, utilità e convenienza che le Commissioni parlamentari, prima di deliberare impegni che riguardano la partecipazione finanziaria italiana a fondi internazionali, siano messe in condizioni di conoscere il più profondamente possibile la loro strategia e i risultati concreti

nel quadro della ricostruzione delle aree sottosviluppate.

Tralascio un'ulteriore sottolineatura a questo proposito, avendo ben presenti sia le nostre osservazioni e sia quelle alle quali più volte aveva accennato il collega senatore Ricci, circa i problemi interni del nostro Paese, soprattutto in riferimento all'area del Mezzogiorno e più in generale a tutto il Meridione e alle Isole. Avendo avanti a noi un quadro di riferimento organico, credo che la stessa Commissione si troverebbe domani nella condizione di poter proporre modifiche sostanziali, anche per quanto riguarda le scelte e la destinazione degli interventi.

Per queste ragioni sollecitiamo questo rapporto e non per amore dell'opposizione, per l'opposizione ad ogni provvedimento governativo, ma nella convinzione — per dirla con Einaudi — che per poter ben decidere occorre prima ben conoscere la materia della quale ci andiamo occupando.

Nella speranza che questa nostra richiesta possa essere esaudita, ribadiamo la nostra astensione, che vuole significare uno stimolo alla ricerca e alla conoscenza di questioni che non esulano affatto dalla nostra competenza diretta.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Assicuro il senatore Pinna che mi farò interprete presso il Ministro per il tesoro del contenuto della sua richiesta, che peraltro è già stata avanzata analogamente in altra sede e mi auguro di poter corrispondere al più presto a tale giusta aspettativa.

P I N N A . Ne prendo atto e la ringrazio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

I primi cinque articoli non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 6, primo comma, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 140 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,40.

ERRATA CORRIGE

Nel 48° resoconto stenografico (seduta del 13 febbraio 1974), a pag. 697, seconda colonna, trentaduesima riga, anzichè: « n. 1440 » si legga: « n. 2440 ».

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT FRANCO BATTOCCHIO